

Da "michele.giarratano" <michele.giarratano@pec.it>
 A "giurisdizionale@pec.cnf.it" <giurisdizionale@pec.cnf.it>
 Cc "consiglio@ordineavvocati.roma.it" <consiglio@ordineavvocati.roma.it>
 Data lunedì 4 febbraio 2019 - 14:46

Esposto nei confronti dell'avvocato Gian Luca Gismondi, iscritto presso l'albo degli avvocati di Roma

Spett.li

Consiglio Ordine degli Avvocati di Roma

Consiglio Nazionale Forense

*Agli indirizzi mail e di posta certificata di seguito indicati:
consiglio@ordineavvocati.roma.it
giurisdizionale@pec.cnf.it*

OGGETTO:

- Esposto nei confronti dell'avvocato Gian Luca Gismondi, iscritto presso l'albo degli avvocati di Roma, matricola A28540

Premesso che

1) Compete all'Ordine degli avvocati dell'albo cui il professionista è iscritto far osservare la deontologia della professione, in particolare le disposizioni del Codice Deontologico Forense;

1. Nel caso di un comportamento ritenuto lesivo di tali norme, posto in essere da un avvocato durante l'esercizio della professione forense o al di fuori di essa, potrà essere presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, il quale è tenuto a trasmettere gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina competente ai fini delle necessarie valutazioni;

1. In data 31 gennaio 2019, nel corso del convegno "famiglia e natalità" organizzato dal partito Lega Nord nella Sala Consiliare del I Municipio a Roma, ha avuto luogo un episodio di violenza fisica nei confronti di una delle attiviste dell'associazione "Non una di meno", che sono intervenute per protestare pacificamente contro il cosiddetto DDL PILLON, la quale è stata spinta ripetutamente e con forza da uno dei partecipanti al convegno;

1. A sostegno dell'aggressore, rivolgendosi alle attiviste, l'avvocato Gian Luca Gismondi ha affermato gridando a gran voce le frasi che seguono: "Se provocate, ti credo che sono violenti. Se state a rompere i coglioni. Ma andatevene. Deficiente. Avrete dieci amanti a testa. Zoccole, andate!"

1. In seguito, nel corso del medesimo convegno, rivolgendosi a una giornalista e alla

1. In seguito, nel corso del medesimo convegno, rivolgendosi a una giornalista e alla telecamera del reporter che lo stava inquadrando, l'avv. Gismondi ha affermato: "A mia moglie ho fatto un culo così, la Procura di Roma a mia moglie ha fatto un culo così. C'ho la collocazione della bambina e piglio l'assegno di mantenimento".

TUTTO CIO' PREMESSO, SI ESPONE QUANTO SEGUE

L'articolo 2 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce l'ambito di applicazione delle norme deontologiche, al primo comma sancisce che: "Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi, si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne risulti compromessa la reputazione o l'immagine della professione forense."

Nello specifico, l'art. 9 del Codice deontologico riguarda i doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza che tutti gli avvocati sono tenuti a rispettare, anche al di fuori dell'attività professionale: "L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense."

L'art. 18 del Codice deontologico, inoltre, stabilisce che "nel rapporto con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e di misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza".

Si evidenzia quanto segue:

Le frasi rivolte dall'avvocato Gian Luca Gismondi alle attiviste di "Non una di meno" nel corso della protesta pacifica posta in essere da queste nell'ambito del convegno, possono ritenersi censurabili sotto diversi aspetti.

In primo luogo, si chiede al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e quindi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di valutare se la condotta ingiuriosa dell'avv. Gismondi, rivolta a una pluralità di persone che manifestavano liberamente il proprio pensiero nel corso di una pubblica riunione, sia lesiva della dignità, della probità, del decoro, del rilievo costituzionale della professione di avvocato.

In secondo luogo, inoltre, si chiede agli organi competenti di valutare se sia conforme alla funzione sociale dell'avvocato, nonché conforme al dovere di salvaguardia dell'immagine della professione forense, la condotta mediante la quale l'avv. Gismondi ha manifestato una chiara e inequivocabile discriminazione basata sul genere, nei confronti di donne che manifestavano esprimendosi in maniera contraria a un disegno di legge.

In terzo luogo, si chiede agli organi competenti di valutare se le frasi proferite dall'avv. Gismondi, giustificative della forma di violenza fisica esercitata da un partecipante al convegno nei confronti di una donna attivista manifestante, siano in linea con i dettami del Codice deontologico forense e con i principi ispiratori della professione di avvocato, il quale è tenuto a esercitare la propria funzione di pubblica utilità nel rispetto della legge e dei principi del nostro ordinamento.

In ultima istanza, si chiede agli organi competenti di valutare se le affermazioni offensive e non pertinenti al convegno dell'avv. Gismondi, relative al procedimento giudiziario che ha visto coinvolti lui e la sua ex moglie, siano conformi alle condotte che il Codice deontologico impone al professionista avvocato ispirate ai criteri di equilibrio e misura nei rapporti con gli organi di

di professionalità avvocato, rispetto ai doveri di equità e misura nei rapporti con gli organi di informazione, ai doveri di discrezione e riservatezza, oltre che ai principi di decoro, dignità e probità.

Anche in questo caso, le affermazioni dell'avv. Gismondo non paiono pertinenti al tema del convegno, quanto piuttosto ispirate a una discriminazione basata sul genere femminile.

Tutto ciò premesso, nell'assoluta convinzione che tra i doveri dell'avvocato vi sia l'obbligo di non manifestare né fomentare atteggiamenti ingiuriosi, discriminatori, violenti, o lesivi del decoro e della riservatezza, si chiede che Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma trasmetta tale esposto al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina, affinché possa valutare ogni eventuale violazione commessa dall'avvocato Gian Luca Gismondi del Foro di Roma.

Distinti saluti

*Associazione di promozione sociale "Gay Lex" (CF: 91394270374),
in persona del Presidente pro tempore avv. Michele Giarratano*